


**SETTORE ARREDO URBANO E VERDE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO**
**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICA CON
PER LA SISTEMAZIONE/MANUTENZIONE DELL'AREA VERDE SITA IN
..... PER IL PERIODO DAL AL**

In Milano, il _____, tra il Comune di Milano, codice fiscale 01199250158, rappresentato dall'Ing. Luigi Vignani, Direttore del Settore Arredo Urbano e Verde, domiciliato per effetto della sua carica in Milano – Piazza Duomo, 21 - che interviene al presente atto in rappresentanza e nell'interesse del Comune stesso ex artt. n. 107 del D. Lgs. 267/2000 e n. 71 dello Statuto del Comune di Milano, esclusa, quindi qualsiasi sua personale responsabilità;

e la società/associazione/condominio (da qui innanzi denominata/o Partner), con sede in Milano – via..... - C.F. e P.I. 0000000000000000 rappresentata dal Dott./Sig. che interviene in qualità di Amministratore Delegato e che elegge domicilio fiscale presso la suddetta sede legale, si conviene e si stipula quanto segue,

VISTA

la deliberazione di Giunta Comunale n° 1142 della seduta del 25/05/2012 di approvazione delle linee guida per la pubblicazione dell'avviso pubblico finalizzato alla ricerca di sponsor per la riqualificazione e manutenzione delle aree verdi pubbliche cittadine,

PREMESSO CHE

in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n./2011 del, è stato approvato lo schema di contratto tra il Comune di Milano e la società/associazione/condominio

Le parti convengono e stipulano quanto segue :

Art. 1) Oggetto

Costituisce oggetto del presente contratto il rapporto di collaborazione tecnica con la società/associazione/condominio per la sistemazione e/o manutenzione dell'area verde sita in via..... per il periodo dal al, così come rappresentato e definito nell'allegato progetto che costituisce parte integrante del presente contratto.

Art.2) Obblighi a carico dello Sponsor

Il Partner si impegna:

- a) ad eseguire i lavori di sistemazione dell'area verde sita via....., in conformità al progetto approvato ed allegato al presente contratto, fornendo a tal fine tutti i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta esecuzione delle opere. L'esecuzione dei lavori dovrà essere affidata ad imprese qualificate ai sensi della normativa vigente. L'ultimazione dei lavori dovrà essere formalmente comunicata agli uffici del Settore Arredo Urbano e Verde (lettera o fax 02-88467755), entro 60 giorni dalla data di ricevimento in consegna dell'area, pena l'annullamento del contratto stesso;
- b) ad eseguire i successivi lavori di manutenzione dell'area, compresa la pulizia, in conformità al progetto approvato ed allegato. Le aree verdi dovranno essere costantemente conservate nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima provvedendo anche alle strutture, attrezzature, manufatti, impianti e quant'altro presente nell'area in questione. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione dovrà essere preliminarmente autorizzata dal Comune di Milano;
- c) in caso di realizzazione di impianto di irrigazione, a concordare con il Servizio Idrico Integrato le operazioni per realizzare l'allacciamento alla rete idrica assumendone gli oneri e i conseguenti consumi idrici;
- d) a consentire l'effettuazione di interventi di manutenzione di impianti o servizi a cura dell'Amministrazione Comunale, di Aziende Comunali o di altri Enti interessati a lavori a carattere



di interesse pubblico. Gli stessi provvederanno, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate;

- e) a mantenere e garantire le funzioni ad uso pubblico dell'area verde in base alle destinazioni impresse dagli strumenti urbanistici vigenti, provvedendo anche all'apertura/chiusura del cancello dell'area a verde nel rispetto degli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale, riportati nel seguente prospetto

mese	apertura	chiusura	note

- f) in caso di mancata volontà del Partner di rinnovare il contratto, quindi al termine degli obblighi contrattuali, nonché nei casi di risoluzione o recesso del contratto, il comune di Milano provvederà alla ripresa in carico dell'area verde che dovrà essere perfettamente mantenuta fino alla data di firma del relativo verbale;

Art.3) Obblighi dell'Amministrazione

- a) Il Comune di Milano è unico e solo responsabile delle alberature eventualmente presenti sull'area oggetto della sistemazione/manutenzione. Gli interventi ordinari e straordinari di potatura degli alberi, la rimozione dei rami secchi e l'abbattimento di alberi morti ed eventuale loro sostituzione saranno eseguiti a cura del Comune di Milano o, previa specifici accordi, a cura e spese del Partner .
- b) Il Comune per mezzo di propri incaricati, eseguirà sopralluoghi per verificare lo stato dell'area e si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari alla corretta manutenzione dell'area, in base al progetto di riferimento ed alle prescrizioni stabilite, definendo tempi e modalità da rispettare nell'adempimento;

Art.4) Personale impiegato nel servizio

Il personale impiegato e /o gli incaricati a svolgere gli interventi di manutenzione dovranno essere specializzati in relazione al servizio da svolgere. Il rapporto di lavoro con il personale dipendente o incaricato per realizzare gli interventi agronomici previsti dovrà essere regolato dai vigenti contratti di lavoro, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, ivi compresi quelli disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili, l'esercizio della attività professionali nonché dalle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D.Lgs 81/2008;

Il Comune resta estraneo a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e il Partner .

Art.5) Durata del contratto

Il presente accordo ha durata dal fino al

Art.6) Politiche Ambientali

Ai sensi del D.Lgs 152/06 " Testo Unico sull'Ambiente" il Partner si impegna a condividerne i valori di fondo attraverso la salvaguardia ed i miglioramenti delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali.



In particolare il Partner dovrà osservare le norme in materia di trasporto e smaltimento rifiuti, di riduzione delle emissioni in atmosfera (protocollo di Kyoto) e di salvaguardia delle acque e del suolo.

Art.7) Responsabilità

- a) Il Partner risponde per eventuali danni a cose o persone derivanti e riconducibili ad attività svolte, di propria iniziativa e con disattesa dei contenuti del presente contratto. Il Partner si impegna in tali casi a tenere indenne il Comune di Milano da ogni richiesta di risarcimento.
- b) I danni eventualmente arrecati al verde o alle strutture nel corso degli interventi manutentivi, eseguiti con imperizia ed incompetenza, che non siano evidentemente di natura imprevedibile, sono addebitati al Partner che dovrà provvedere all'eliminazione dei danni stessi e/o al ripristino delle strutture danneggiate con materiali identici a quelli compromessi o alla sostituzione del verde compromesso, secondo le indicazioni del Comune di Milano.

Art.8) Risoluzione, Esecuzione in danno

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile a tutto danno e rischio del Partner, con riserva altresì di risarcimento dei danni accertati qualora venga accertato:

- a) grave e ripetuta violazione degli obblighi inerenti alla conservazione nelle migliori condizioni manutentive delle aree assegnate;
- b) grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali che disciplinano questa convenzione;
- c) inosservanza degli obblighi concernenti le norme di sicurezza (legge D.lgs 81/08).

In ogni caso l'Amministrazione Comunale si avvarrà della facoltà di provvedere alla quantificazione degli oneri sostenuti per eseguire le operazioni di ripristino dell'area e richiederne il risarcimento alla parte negligente.

Art. 9) Annullamento del contratto

Qualora trascorsi 60 giorni dalla data di consegna dell'area da parte del Comune di Milano, il Partner non avesse provveduto ad eseguire i lavori di sistemazione del verde sulla base del progetto presentato, approvato ed allegato al presente contratto, per cause di forza maggiore non imputabili al Partner stesso che, quindi, potrà giustificare la propria inadempienza con motivazioni che la sollevano da responsabilità proprie, l'Amministrazione avrà facoltà di annullare il presente contratto e riprendere in carico l'area a verde. Nel frattempo il Supporter è comunque obbligato a mantenere l'area assegnata in modo decoroso, eseguendo la manutenzione necessaria;

Art.10) Penali

L'amministrazione si riserva la facoltà di applicare senza alcuna formalità una penale pari al 10% del valore complessivo degli interventi agronomici necessari a mantenere l'area (opportunamente calcolato) qualora, per cause imputabili al Partner, non siano rispettate le condizioni contrattuali per la sistemazione e manutenzione dell'area sponsorizzata, fatto salvo il risarcimento del maggior danno che fosse accertato per il ripristino della stessa alle condizioni ordinarie.

Art.11) Divieto di cessione del contratto

E' vietata la cessione, anche parziale dell'accordo. La cessione si configura anche nel caso in cui il Partner sia incorporata in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui il Partner sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica. L'inosservanza di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto dello stesso, ai sensi dell'Art.1456 C.C.

Art.12) Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 il prestatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle prestazioni e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento delle attività. Il Prestatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

**Art.13) Condizioni e disposizioni generali di contratto.**

La sottoscrizione del contratto da parte del Partner equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e/o forniture. Il Partner con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 C.C., tutte le clausole previste nel presente contratto, nonché le clausole contenute in disposizione di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del C.C.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è fatto rinvio alle disposizioni di leggi ed ai regolamenti vigenti. Lo Sponsor si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136 del 13.08.2010.

Art.14) Recesso unilaterale

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art.1671 del C.C., entro 90 giorni dalla scadenza della convenzione.

La superficie oggetto della presente convenzione è inclusa nel patrimonio verde pubblico in carico alla manutenzione ordinaria svolta dell'Amministrazione Comunale.

Di tale informazione ne sono a conoscenza entrambe le Parti impegnate nel presente contratto che, pertanto, si assoggetta a quanto previsto dall'art. 1353 C.C.

Pertanto ai sensi del precedente articolo e dell'art.1373 C.C. l'Amministrazione Comunale si avvale della facoltà di recedere il presente contratto, qualora per ragioni di pubblico interesse ed utilità sia necessario avviare interventi progettuali sull'area oggetto della convenzione.

Art.15) Controversie

Eventuali controversie che potranno insorgere, relative alla presente convenzione o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite in via amichevole. Nel caso in cui si riscontrasse l'impossibilità di comporre la controversia, il Foro competente è quello di Milano.

Art.16) Spese contrattuali, Imposte e Tasse

Tutte le spese, le imposte, le tasse dipendenti e conseguenti al contratto sono a carico del Partner. Il presente contratto è assoggettato ad IVA pertanto l'eventuale sua registrazione avverrà solo in caso d'uso.

Art.17) Disposizioni Generali

Per quanto non previsto dal presente contratto, composto da n. ... fogli oltre il progetto e redatto in 2 originali, è fatto rinvio alle leggi e Regolamenti vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto

Milano,

Per IL COMUNE DI MILANO
Ing. Luigi Vigani

per
.....